

## **BIBLIOTECA**

# Le Impugnazioni. L'Appello

#### Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i mezzi di impugnazione.

In particolare, andremo ad approfondire:

- le Impugnazioni in generale
- il Giudizio in appello

Bene, non ci resta che cominciare...

## Le Impugnazioni in generale

L'Impugnazione è lo strumento con il quale il legislatore riconosce alla parte processuale soccombente la possibilità di rivolgersi ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza (solo in via eccezionale allo stesso giudice), al fine di richiedere e ottenere un riesame della controversia.

Per poter proporre Impugnazione avverso una decisione occorre:

- essere una parte processuale (ad eccezione dell'opposizione di terzo)
- avere interesse all'impugnazione, il quale discende dall'aver subito la decisione del giudice che si intende Impugnare e, dunque, dalla soccombenza totale o parziale nella lite
- che la sentenza possa essere Impugnata

La legge stabilisce dei **termini perentori** – che vedremo caso per caso - entro i quali è possibile Impugnare la sentenza:

- è possibile proporre Impugnazione nel termine di **30 giorni dalla data della sua notificazione** (ove presente)
- oppure 6 mesi dalla sua pubblicazione

A norma dell'art. 328 c.p.c., tali termini possono essere interrotti, prorogati o sospesi.



Inoltre, salvo i casi previsti dall'art. 395, nn.1, 2, 3 e 6, in cui la sentenza può essere Impugnata per revocazione, non potrà proporre Impugnazione, per **acquiescenza**, colui il quale abbia espressamente accettato la sentenza, dichiarando di non volerla Impugnare (c.d. **acquiescenza espressa**), o chi abbia realizzato atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle Impugnazioni ammesse dalla legge (c.d. **acquiescenza tacita**).

Allo stesso modo, l'Impugnazione parziale di una sentenza importa acquiescenza alle parti della sentenza non Impugnate.

#### I Mezzi di impugnazione

I Mezzi per impugnare la sentenza sono:

- il Regolamento di competenza, nei casi previsti dalla legge
- l'Appello
- il Ricorso per Cassazione
- la Revocazione
- e l'Opposizione di terzo

Tra di essi, il Regolamento di competenza, l'Appello, il Ricorso per Cassazione e la Revocazione ordinaria sono **Mezzi di impugnazione ordinaria**: la loro proposizione (o proponibilità) impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, ove proposti, essi determinano l'avvio di una **nuova fase dello stesso processo**.

La Revocazione straordinaria e l'Opposizione di terzo sono invece **Mezzi di impugnazione straordinaria**: essi sono proponibili anche avverso le sentenze che la legge non considera più oggetto di controllo e/o riesame, in quanto la loro proponibilità non preclude il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Le Impugnazioni, inoltre, possono essere principali o incidentali.

Sono **principali** quelle proposte inizialmente ed autonomamente dalla parte soccombente con atto citazione o ricorso.

Sono **incidentali**, invece, quelle proposte dalle parti del giudizio di Impugnazione principale, che non si limitano a chiedere che la sentenza sia confermata, ma propongono a loro volta una riforma della stessa per soddisfare un loro interesse. La proponibilità dell'Impugnazione incidentale richiede chiaramente una soccombenza, anche parziale.

## Litisconsorzio nelle impugnazioni

Il legislatore ha previsto l'ipotesi di Litisconsorzio anche nelle impugnazioni, per cui tutte le Impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Sulla base di tale principio, il codice distingue a seconda che la causa nell'ambito della quale era stata pronunciata la sentenza era scindibile o inscindibile.



Nel caso di cause inscindibili o dipendenti tra di loro, se la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio. Se nessuna delle parti vi provvede, l'impugnazione è dichiarata **inammissibile**.

Nel caso di cause scindibili, se l'Impugnazione è proposta soltanto da alcune delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la **notificazione alle altre**, rispetto alle quali l'Impugnazione non è preclusa o esclusa. Se tale notificazione non avviene, il **processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti per l'Impugnazione.** 

## L'Appello

L'Appello è il più ampio Mezzo di impugnazione riconosciuto alla parte processuale soccombente, che può Impugnare la sentenza pronunciata a suo sfavore per ottenere il riesame della controversia (ha quindi natura di gravame). L'Appello, ove proposto, non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, ma rappresenta la verifica del processo di primo grado. Inoltre, ha effetto devolutivo (con riferimento alle domande ed eccezioni riproposte), in quanto devolve ad un nuovo giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale oggetto del giudizio del primo giudice.

Sono **appellabili le sentenze pronunciate in primo grado**, purché l'Appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti.

Non sono appellabili, invece, le sentenze pronunciate secondo equità, nonché le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle cause il cui valore non ecceda 1.100 euro (a decorrere dal 31 ottobre 2021 2.500 euro) tranne che per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.

#### La Riserva facoltativa di appello

L'Appello deve essere proposto entro i termini prescritti dalla legge per tutte le sentenze **definitive**. Per le sentenze **non definitive**, invece, la legge ammette la c.d. **Riserva facoltativa di appello**: in sostanza, la parte, entro il termine previsto per la proposizione dell'Appello e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, a pena di decadenza, può differire l'Appello. In questo caso, l'Appello dovrà essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello proposto, dalla stessa o dall'altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. Tale riserva non potrà essere proposta, e qualora fatta rimarrà pertanto priva di effetto, nel caso in cui contro la stessa sentenza qualcuna delle parti abbia proposto immediatamente Appello.

#### Il Procedimento di appello

A norma dell'art.342, la parte che intende appellare una sentenza lo deve fare con **citazione** contenente i requisiti prescritti dall'art. 163 per l'atto di citazione. L'Appello deve essere **motivato** e tale motivazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

1. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado



2. **l'indicazione delle circostanze** da cui deriva **la violazione della legge** e della loro **rilevanza ai fini della decisione impugnata** 

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere **termini liberi non inferiori** a **90 giorni**.

Il codice di procedura civile prevede anche **l'Appello incidentale**, che si propone – a pena di decadenza – nella comparsa di risposta, all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166. Di conseguenza, nel caso di costituzione tardiva, l'Appello incidentale non sarà ammesso.

Per le sentenze pronunciate dal giudice di pace è competente in appello il tribunale. Per quelle pronunciate dal tribunale, la competenza è della Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

La **Trattazione dell'appello è collegiale,** ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti.

Nel Giudizio di Appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404.

Il Procedimento di appello è regolato, in quanto applicabili, dalle stesse norme che disciplinano il procedimento di primo grado davanti al tribunale, con alcune peculiarità che riguardano, tra gli altri, i poteri delle parti e le ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità.

### I Poteri delle parti

Per quanto riguarda i Poteri delle parti nel giudizio d'appello, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:

- non è possibile proporre **domande nuove** e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. È possibile tuttavia chiedere gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché i danni eventualmente sofferti dopo la stessa sentenza
- non è possibile proporre eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio
- non sono ammessi **nuovi mezzi di prova** e non possono essere prodotti **nuovi documenti**, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può invece sempre deferirsi il **giuramento decisorio**

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte espressamente nel Giudizio di appello si intendono rinunciate.

#### Ipotesi di improcedibilità ed inammissibilità del Giudizio di appello

Ai sensi dell'art.348, l'Appello è dichiarato **improcedibile**, anche d'ufficio, se l'appellante **non si costituisce** nei termini prescritti dalla legge. Se l'appellante si costituisce, ma **non compare alla prima udienza**, con ordinanza non impugnabile la causa è rinviata ad un'udienza successiva, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se l'appellante non compare anche alla nuova udienza, l'appello è dichiarato con sentenza improcedibile anche d'ufficio.

È inammissibile, invece, l'Appello:



- proposto dopo la decadenza per decorrenza del termine o per acquiescenza
- in mancanza delle condizioni per impugnare
- quando la parte cui è rivolto l'invito non provvede ad integrare il contraddittorio, ex art. 331
- nell'ipotesi di estinzione di un precedente giudizio di appello
- quando la motivazione dell'appello è carente, non contenente i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.

L'art. 348-bis, inoltre, prevede l'inammissibilità dell'Appello nell'ipotesi in cui l'Impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Si tratta del c.d. Filtro in appello, che ha lo scopo di deflazionare il carico di contenzioso gravante sulle Corti d'Appello. Il Filtro in appello non si applica tuttavia alle cause che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, né rispetto all'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione.

Nel caso previsto dall'art. 348-bis, il giudice dichiara l'inammissibilità con **ordinanza succintamente motivata**. Tuttavia, in caso di Impugnazione incidentale, il giudice potrà pronunciare l'inammissibilità dell'Appello ai sensi dell'art. 348-bis solo quando i presupposti previsti da tale norma ricorrono sia per l'Impugnazione principale, che per quella incidentale. In caso contrario, il **giudice dovrà trattare tutte le Impugnazioni proposte contro la sentenza.** 

Contro il provvedimento che statuisce l'inammissibilità dell'Appello può essere proposto **Ricorso per Cassazione**. In tal caso, il termine per presentare il ricorso per Cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'Inammissibilità.

L'Appello dichiarato Inammissibile o Improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. Ciò determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

#### La Decisione

Il giudice d'appello può pronunciare:

- una **Sentenza definitiva**. In questo caso definisce la causa, confermando la sentenza appellata o riformandola (totalmente o parzialmente)
- una **Sentenza non definitiva**. In questo caso definisce solo una questione preliminare o pregiudiziale, ma non l'intero giudizio
- Ordinanza istruttoria o Ordinanza di inammissibilità, con cui dispone rispettivamente in merito all'attività istruttoria o dichiara l'inammissibilità dell'Appello nel caso in cui non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto

Gli artt. 353 e 354 c.p.c. prevedono, infine, dei casi al ricorrere dei quali il giudice deve **rimettere la causa al primo giudice**.

Nel caso dell'art. 353, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice per ragioni di **giurisdizione**: in sostanza, il giudice di primo grado negava la propria giurisdizione sulla causa, successivamente riconosciuta ed accertata invece dal giudice d'appello, che rimanda quindi con sentenza le parti davanti al primo giudice. Le parti dovranno Riassumere il processo nel **termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della sentenza**. Tuttavia, la **Proposizione** del **ricorso per Cassazione avverso questa sentenza interrompe i termini**.

L'art. 354 prevede invece la Rimessione al primo giudice per altri motivi, e cioè:

• qualora sia dichiarata nulla la notificazione della citazione introduttiva



- qualora sia riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte
- qualora sia dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione
- qualora il primo giudice abbia dichiarato l'estinzione del processo e il giudice d'appello abbia invece riformato la sentenza

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i Mezzi di impugnazione.

In particolare, abbiamo trattato:

- le Impugnazioni in generale
- il Giudizio in appello

Grazie per l'attenzione!